



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1613**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIANNI DOMENICUCCI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6728 del 22 dicembre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gianni Domenicucci, nato a Roma (RM) il 24 giugno 1964;

VISTA la nota dell'8 luglio 2019 (prot. n. 50618 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Gianni Domenicucci nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 10 dicembre 2019 (prot. n. 86264 di pari data), del 29 maggio 2020 (prot. n. 25973 e 25975 del 5 giugno 2020) e del 15 settembre 2020 (prot. n. 41534 del 16 settembre 2020) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTO il verbale del 10 settembre 2020 con cui è stata acquisita agli atti del presente procedimento documentazione estratta da un diverso fascicolo ad esso collegato;

VISTA la nota del 25 settembre 2020 (prot. n. 44480/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Gianni Domenicucci, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver violato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, omettendo di prestare assistenza continuativa ai clienti;
- art. 159, comma 4 (già, art. 108, comma 4, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver verificato l'identità dei clienti, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni.

RILEVATO che, con nota del 19 ottobre 2020 (prot. n. 50380 di pari data), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Gianni Domenicucci, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 21 ottobre 2020 (prot. nn. 50900 e 50909 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato, nonché la successiva nota 22 ottobre 2020 (prot. n. 51227 di pari data) con cui sono stati nuovamente trasmessi gli atti all'interessato in ragione delle difficoltà tecnico-informatiche dallo stesso comunicate, con riferimento alla prima trasmissione dei documenti, in pari data (prot. n. 51093 del 22 ottobre 2020);

VISTA la nota del 23 ottobre 2020 (prot. n. 51496 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dall'interessato con la sopra menzionata nota del 22 ottobre 2020 (prot. n. 51093 del 22 ottobre 2020), concedendo la proroga del termine di ulteriori trenta giorni;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Gianni Domenicucci con nota del 4 novembre 2020 (prot. n. 54103 del 5 novembre 2020);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Gianni Domenicucci, svoltasi in data 17 novembre 2020 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti”



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la sopra menzionata nota del 4 novembre 2020, riscontrata dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in data 9 novembre 2020 (prot. n. 54812 di pari data);

VISTA la Relazione tecnica del 21 dicembre 2020 (prot. n. 63538 di pari data) predisposta dall’Ufficio Vigilanza Albo su richiesta dell’Ufficio Sanzioni Amministrative e diretta a verificare alcuni aspetti emersi dalle difese svolte dalla parte;

VISTA la nota del 21 dicembre 2020 (prot. n. 63552 di pari data) con la quale copia della predetta Relazione tecnica è stata trasmessa all’interessato;

ESAMINATE le osservazioni in replica alla Relazione tecnica, pervenute nell’interesse del Sig. Gianni Domenicucci con note dell’11 gennaio 2021 e del 15 gennaio 2021 (rispettivamente prot. n. 2298 del 12 gennaio 2021 e n. 3198 del 15 gennaio 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 3 febbraio 2021 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 7599/21) – con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Gianni Domenicucci, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell’interesse del Sig. Gianni Domenicucci con nota del 10 febbraio 2021 (prot. n. 10434 del 15 febbraio 2021), in replica alle considerazioni dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall’attività istruttoria esaminata dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Gianni Domenicucci, le sopra citate violazioni dell’art. 158, comma 1, e dell’art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell’entità della sanzione:

- ai sensi dell’art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l’Organismo irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b)*, n. 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l’Organismo dispone la sospensione dall’Albo unico dei consulenti finanziari



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

per un periodo da uno a quattro mesi in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 159, comma 4, del medesimo Regolamento;

- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza per aver omesso di prestare assistenza alla clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta rilevante, atteso che la condotta omissiva del consulente ha di fatto consentito a un diverso soggetto di fornire false informazioni ai clienti;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Gianni Domenicucci quantomeno a titolo di colpa.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Gianni Domenicucci, nato a Roma (RM) il 24 giugno 1964, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 17 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti